

CONFRONTO CON CONTENUTI DEL PTP

1. COERENZA CON IL PTP

In riferimento alla coerenza con le norme per parti di territorio e per settori del PTP, si fa presente che le scelte che hanno portato alla richiesta di declassificare un terreno da edificabile a non edificabile in quanto non alterano il quadro generale del PRG vigente, attengono ad aspetti normativi, non introducono nuovi interventi o nuove attività rispetto a quelle già esistenti e diminuiscono l'incidenza della nuova edificazione sul consumo del suolo.

Il terreno in variante interessato è situato in zona Ba10* e con la declassificazione verrebbe inglobato nella zona adiacente Ad2*.

2. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO DEL PTP

La scelta di richiedere la presente variante non sostanziale non contrasta con le norme per parti di territorio del P.T.P.

Le modifiche previste con la presente variante non sostanziale e puntualmente localizzabili sono coerenti con gli interventi ammessi nei vari "sistemi" con particolare riferimento al sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato in cui ricadono le porzioni di territorio.



NTAPTP Art.15 - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato

1. Nel sottosistema a sviluppo integrato del sistema insediativo tradizionale l'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U); sono inoltre ammessi interventi:

- a) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;
- b) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;
- c) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

2. I PRGC precisano le determinazioni di cui al comma 1, applicandole in modo differenziato alle varie parti del sottosistema di cui al presente articolo, in relazione alle rispettive specificità e tenuto conto degli indirizzi di cui al comma 3.

3. Nel sottosistema di cui al presente articolo:

- a) le espansioni dei nuclei esistenti devono evitare di trasformare aree agricole dotate di maggiore capacità di uso e boscate, di provocare la saldatura tra i nuclei stessi e, comunque, devono rispettare le determinazioni di cui alle lettere d) ed e); le espansioni anzidette, ivi compresi i completamenti devono, inoltre, essere coerenti con la struttura morfologica di rispettivi nuclei sotto il profilo:
 - a. dell'adattamento: i movimenti di terra non devono modificare percettibilmente i precedenti profili;
 - b. della leggibilità: i lotti edificati devono sottolineare le particolarità dell'assetto vegetazionale e del frazionamento agrario;
- b) gli edifici ad uso agricolo, devono essere localizzati in adiacenza ai nuclei o ai margini delle aree agricole libere;
- c) devono essere promosse la conservazione, il mantenimento, la restituzione o, ove necessario, la riqualificazione della struttura storica dei nuclei insediativi, dei beni isolati, dei percorsi storici, in particolare di quelli evidenziati nelle tavole di piano, e dei segni emergenti del paesaggio agrario di rilevante interesse storico-culturale;
- d) devono essere evitati gli interventi che possono pregiudicare la continuità e la fruibilità delle relazioni fisiche, funzionali e visive tra gli elementi suddetti;
- e) ogni intervento a contenuto trasformativo (TR1 e TR2) riguardante l'espansione dei nuclei esistenti, ivi compresi i completamenti, deve essere coerente con la struttura storica, sotto il profilo:
 - a. del dimensionamento: le espansioni dei nuclei devono avere carattere marginale rispetto alla dimensione complessiva del nucleo storico;
 - b. della localizzazione: le espansioni e i completamenti devono di regola realizzarsi a monte di nuclei, di preferenza negli ex-seminativi, ed aderire alla loro configurazione, senza snaturarla;
 - c. della tipologia: le nuove costruzioni devono uniformarsi, per altezza, giacitura, orientamento, alle tipologie preesistenti.

Unità locali

Per quanto concerne l'Art. 19 - "Unità locali", la presente variante non sostanziale non contrasta con le relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali caratterizzanti l'unità locale n. 26 "VAL D'AYAS DA BRUSSON AL MONTEROSA".

L'unità locale è fondata sul rapporto strutturale tra il massiccio Monte Rosa e il sistema di insediamenti che punteggiano il primo tratto di valle, con un modello insediativo autonomo e particolare (quello walser) caratterizzato dalla morfologia del paesaggio della fascia insediata.

3. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE E LE NORME PER SETTORI DEL PTP.

Per quanto concerne le Norme per settori del PTP si può affermare che la variante, attenendo soprattutto ad aspetti normativi che non sono puntualmente localizzabili, e comunque non introducendo nuovi interventi rispetto al PRG vigente e/o nuovi usi/attività (rispetto a quelle in atto), è coerente con le norme cogenti e prevalenti, come evidenziato nelle successive valutazioni che riprendono uno ad uno gli articoli di riferimento:

Art. 20 - TRASPORTI - Comma 9: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 21 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE STRADE E DEGLI IMPIANTI A FUNE - Comma 1°, lettera b): le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 22 - INFRASTRUTTURE: le modifiche urbanistiche previste non interessano le prescrizioni ivi contenute.

Art. 23 - SERVIZI: le modifiche non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 24 – ABITAZIONI – Comma 3lett. b: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 25 - INDUSTRIA E ARTIGIANATO - Comma 7: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 26 - AREE ED INSEDIAMENTI AGRICOLI - Comma 6: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 27 - STAZIONI E LOCALITÀ TURISTICHE le modifiche urbanistiche previste non sono interessate direttamente dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 28 - METE E CIRCUITI TURISTICI le modifiche urbanistiche previste non sono interessate direttamente dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 29 - ATTREZZATURE E SERVIZI PER IL TURISMO - Comma 6: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 30 - TUTELA DEL PAESAGGIO SENSIBILE: la variante rispetta tali prescrizioni e/o indirizzi.

Art. 31 - PASCOLI: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate direttamente dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 32 - BOSCHI E FORESTE - Comma 7: la variante non tratta specificamente aree sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi.

Art. 33 - DIFESA DEL SUOLO - Comma 1, 3, 4: la variante non tratta specificamente aree sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi.

Art. 34 - ATTIVITA' ESTRATTIVE - Comma 3 e 5: la variante non tratta specificamente aree sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi.

Art. 35 - FASCE FLUVIALI E RISORSE IDRICHE - Comma 1, 2, 5, 9: le modifiche urbanistiche previste non trattano specificamente aree sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi.

Art. 36 - AGGLOMERATI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, DOCUMENTARIO O AMBIENTALE: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 37 - BENI CULTURALI ISOLATI - Comma 3: le modifiche urbanistiche previste non sono interessate dalle prescrizioni ivi contenute.

Art. 38 - SITI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO - Comma 1, 2, 3, 4: la variante non concerne aree sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi.

Art. 39 - PARCHI, RISERVE E AREE DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICA: le varianti non trattano specificamente aree sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi.

Art. 40 - AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO, STORICO, CULTURALE O DOCUMENTARIO E ARCHEOLOGICO - Comma 1, 2, 3: le varianti non trattano specificamente aree sottoposte a tali prescrizioni e/o indirizzi.